

Di seguito il testo integrale dell'interrogazione.

PARENTELA, GAGNARLI, GALLINELLA e L'ABBATE. — *Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha introdotto, tra le altre cose, l'obbligo di indicazione dell'eventuale presenza di allergeni nelle etichette degli alimenti preconfezionati. La presenza di allergeni deve essere comunicata ai consumatori anche quando gli alimenti siano venduti al dettaglio o somministrati, ad esempio, in bar o ristoranti. In alcuni Paesi dell'Unione europea, come Grecia, Olanda, Belgio, Croazia, ma anche Francia, Germania, Gran Bretagna, la presenza di allergeni si potrà comunicare anche a voce (informativa orale);

ad oggi non è ancora disponibile la normativa nazionale di applicazione del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;

il 6 febbraio 2015, il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-00818 di cui l'interrogante è cofirmatario ha affermato che:

«gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico hanno avviato i lavori per mettere a punto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1992, per l'aggiornamento dello stesso alla luce dell'avvenuta applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011»;

«riguardo il quadro sanzionatorio delle nuove disposizioni recate dal regolamento (UE) n. 1169/2011, gli uffici del Ministero dello sviluppo economico hanno messo a punto una bozza di decreto legislativo concernente proprio la disciplina delle sanzioni da applicare in conseguenza della violazione delle disposizioni del regolamento, aggiornata alla luce delle osservazioni raccolte in occasione del tavolo di confronto. Il provvedimento sta per essere emanato»;

«riguardo al quesito concernente la questione su come intenda far fronte all'obbligo di comunicazione dell'eventuale presenza di allergeni negli alimenti venduti o somministrati in ristoranti, si precisa che tale modalità è già contenuta nella bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento del decreto legislativo n. 109 del 1992 e dovrà essere formalmente condiviso con il Ministero della salute, Dicastero concertante nell'emanazione del detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

da tempo il Movimento 5 Stelle denuncia i colpevoli ritardi del Governo nell'introdurre norme applicative e sanzionatorie, e così pure l'inerzia dei controllori rispetto a illeciti diffusi sui prodotti venduti sfusi;

allo stato attuale, molte delle nuove etichette dei prodotti venduti sugli scaffali dei supermercati sono palesemente non conformi;

in un articolo dello scorso 22 febbraio de *Il Fatto Alimentare* è stata pubblicata una lista di errori più frequenti riportati in etichetta:

a) la dicitura «farina 0», «farina tipo 00» o «farina integrale» non basta, perché il numero («0» oppure «00» come pure la tipologia «integrale») esprime la granulometria dello sfarinato, ma può riferirsi a qualsiasi cereale o legume. Se il prodotto contiene grano o frumento bisogna scriverlo ed evidenziarlo;

b) la frase «contiene frutta secca con guscio» è insufficiente. Le persone allergiche alle noci devono poter trovare il nome per esteso e in evidenza sulla lista ingredienti in etichetta. Altrettanto dicasi per mandorle, nocciole, pistacchi, arachidi, noci di acagiù (o anacardi), noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia;

un discorso analogo riguarda i prodotti con glutine. Visto che diversi cereali lo contengono occorre citare separatamente le diverse specie: grano, farro, grano khorasan, segale, orzo, avena;

quando sulla confezione troviamo la scritta: «pangrattato», «margarina», «formaggio (...)» «cioccolato», «confettura di (...)» occorre essere più precisi perché si tratta di ingredienti composti. In questo caso il nome deve essere abbinato ai componenti minori riportati tra parentesi, in ordine decrescente, evidenziando in grassetto o con un altro metodo grafico gli eventuali allergenici;

anche la scritta «prodotto in uno stabilimento dove si lavorano/dove sono presenti (...)» non basta. L'operatore responsabile deve assicurare un'informazione esatta indicando eventuali lavorazioni in atto nelle vicinanze, non previste dal regolamento UE 1169/11, possono semmai costituire oggetto delle valutazioni di cui in seguito;

«contiene/può contenere... (di tutto e di più, ndr)», «cartello unico degli ingredienti...». L'impiego di

elenchi generici e tendenzialmente omnicomprensivi rispetto alla lista degli ingredienti allergenici di cui in Allegato II del reg. (UE) 1169/11 può venire considerato, da parte degli ispettori pubblici, come inadempimento dei doveri di autocontrollo a carico degli operatori ed esercenti;

la presenza in etichetta della parola «Allergeni» seguita da alcuni ingredienti allergici non è prevista dal regolamento, perché può indurre il consumatore a credere che l'elenco consideri oltre alle sostanze previste nella norma europea anche altre come: aglio, fave, alcuni additivi e/o loro supporti, spezie –:

quali tra gli impegni del Governo citati nelle premesse siano stati onorati in termini di aggiornamento della normativa nazionale e con riguardo all'emanazione di un decreto legislativo concernente la disciplina delle sanzioni da applicare in conseguenza della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. (4-08646)